



TRENTINO IMPRESE

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE PER GLI ARTIGIANI E LE PICCOLE IMPRESE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO S.R.L.

NOVITA' DI PERIODO

CREDITO DI IMPOSTA 6% ANNO 2022 - LEGGE DI BILANCIO 2022

Per gli investimenti in beni strumentali che beneficiano del credito di imposta del 6% per il 2022, è previsto l'utilizzo del credito di imposta in tre quote annuali. La possibilità di compensare in un'unica quota annuale è ammessa unicamente per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

DECRETO MILLEPROROGHE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022 la conversione in legge del decreto milleproroghe. Si riportano le principali novità.

- 1. Proroga della sospensione delle disposizioni civilistiche in materia di riduzione del capitale sociale per perdita** (articolo 3, comma 1-ter)
Anche per l'anno 2021, in presenza di una perdita che riduce il capitale di oltre un terzo, non opera l'obbligo di riduzione del medesimo, nonché la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
- 2. Credito d'imposta beni strumentali: proroga del termine per l'effettuazione degli investimenti** (art. 3-quater)
La disciplina del credito d'imposta beni strumentali per l'anno 2021 trova applicazione anche per gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (e non solo fino al 30 giugno 2022) sempre a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Nella sostanza, è possibile usufruire del credito di imposta del 10%/50% per acquisti effettuati entro il 30/12/2022, a condizione che entro il 31/12/2021 sia stato pagato un acconto di almeno il 20%
- 3. Interventi edilizi – spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021** (articolo 3-sexies)
Per effetto della nuova disposizione, introdotta in sede di conversione, sono detraibili le spese per attestazioni, asseverazioni e visto di conformità sostenute nel periodo 12 novembre 2021 – 31 dicembre 2021.
- 4. Limite utilizzo del contante**
Dal 01 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 è stato ripristinato la possibilità di utilizzo del contante nel limite di Euro 1.999,99.

DECRETO SBLOCCA CESSIONI (DL 13/2022 del 25/02/2022)

In materia di detrazioni edilizie sono consentite le seguenti opzioni e, in relazione a ciascuna opzione, le sottoindicate cessioni (il nuovo articolo 121, comma 1, D.L. 34/2020 (vigente dopo le modifiche apportate dal decreto-legge in esame):

1. nel caso di opzione per lo sconto in fattura (lettera a), il fornitore che ha concesso lo sconto al beneficiario della detrazione può cedere il credito d'imposta (di importo pari alla detrazione) a qualunque soggetto terzo. Da questo momento, saranno possibili solo due ulteriori cessioni ed esclusivamente verso banche e intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni;
2. nel caso di opzione per la cessione del credito (lettera b) da parte del beneficiario della detrazione edilizia, quest'ultimo può effettuare la prima cessione del credito ad un qualunque soggetto terzo; successivamente sono ammesse due ulteriori cessioni esclusivamente, però, verso banche e intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni.

Nella sostanza le ulteriori due cessioni, possono essere effettuate soltanto verso soggetti che operano in un ambiente "controllato" cioè banche e assicurazioni.

Per le comunicazioni di opzione cessione credito/sconto in fattura inviate all'Agenzia dal 1° maggio 2022 è previsto che:

1. il cessionario/fornitore che acquisisce il credito dal beneficiario della detrazione edilizia non potrà più effettuare cessioni parziali;
2. al credito trasferito (tramite sconto o cessione) sarà attribuito un codice identificativo univoco che il fornitore o il cessionario dovranno indicare nelle successive cessioni. A tal fine, un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate individuerà le modalità di indicazione.

Unicamente per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro avviati dal 28 maggio 2022, e per i quali si beneficerà delle seguenti agevolazioni:

- superbonus (art. 119 DL 34/2020);
- superamento ed eliminazione barriere architettoniche (art. 119-ter, DL 34/2020);
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 DL 34/2020);
- bonus mobili (art. 16, c. 2, DL 63/2013);
- bonus verde (art. 1, c. 12, L. 205/2017);
- bonus facciate (art. 1, c. 219, L. 160/2019);
- sconto e cessione (art. 121 D.L. 34/2020) per tutte le tipologie di intervento per le quali è ammessa la possibilità di applicare lo sconto in fattura o di cessione dei crediti.

viene imposto che nel contratto di appalto e nella fattura sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Su tali aspetti sono necessari chiarimenti.

RIAPERTURA TERMINI RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI DETENUTI NELLA SFERA PRIVATA - DECRETO ENERGIA (dl n. 17 del 1° marzo 2022)

E' stata riaperta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2022, mediante versamento di un'imposta **sostitutiva del 14%** da versare fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 giugno 2022. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 giugno 2022.

Trento, 7 marzo 2022

Roberto dott. Poletti